

COMUNE DI FRACONALTO

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18/2020 del 03/08/2020

TITOLO I SERVIZIO DEI CIMITERI _____ 3

Art. 1 Principi Generali	3
Art. 2 Competenze	3
Art. 3 Designazione dei Cimiteri	3
Art. 4 Sepulture	3
Art. 5 Servizi gratuiti e a pagamento	4
Art. 6 Atti a disposizione del pubblico	5
Art. 7 Contegno dei Cimiteri	5
Art. 8 Divieto di commercio	5
Art. 9 Materiali ornamentali	5
Art. 10 Manutenzione	5
Art. 11 Materiali provenienti dagli scavi	6
Art. 12 Orari dei Cimiteri	6
Art. 13 Personale addetto ai Cimiteri	6
Art. 14 Responsabilità	7

TITOLO II TRASPORTI FUNEBRI _____ 7

Art. 15 Servizio di trasporto funebre	7
Art. 16 Trasporti a carico del Comune	7
Art. 17 Orari e percorsi dei trasporti funebri	7

TITOLO III SEPOLTURE E CONCESSIONI CIMITERIALI _____ 8

Art. 18 Sepulture	8
Art. 19 Atto di concessione	8
Art. 20 Diritto di sepoltura in loculi	8
Art. 21 Aree per cappelle private (post D.P.R. 21/10/1975 n. 803)	9
Art. 22 Tombe perpetue ante D.P.R. 21/10/1975 n. 803	9
Art. 23 Loculi provvisori	9
Art. 24 Esclusioni	10
Art. 25 Rinnovo delle concessioni	10
Art. 26 Concessioni speciali gratuite	10
Art. 27 Rinuncia al diritto d'uso	10
Art. 28 Decadenza della concessione	10
Art. 29 Effetti della decadenza o della scadenza delle concessioni	11
Art. 30 Manutenzione sepolture private	11
Art. 31 Revoca	11
Art. 32 Fascicoli delle concessioni cimiteriali	12
Art. 33 Inumazioni in campo all'aperto	12
Art. 34 Esumazioni ed estumulazioni	12

TITOLO IV CREMAZIONI ED URNE CINERARIE _____ 13

Art. 35 Crematorio	13
Art. 36 Autorizzazione e urne cinerarie	13
Art. 37 Dispersione delle ceneri	14
Art. 38 Affidamento delle ceneri	15

TITOLO V DISPOSIZIONI GENERALI E CONTRAVVENZIONI _____ 15

Art. 39 Disposizioni generali	15
Art. 40 Contravvenzioni	16
Art. 41 Disposizioni finali e transitorie	16

TITOLO I

SERVIZIO DEI CIMITERI

Art. 1 Principi generali

1. Il Comune di Fraconalto per quanto concerne la polizia mortuaria si uniforma in ogni punto agli articoli da 337 a 343 del T.U delle Leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934 e dal regolamento approvato con DPR 10.9.1990 n. 285.

2. Il presente regolamento detta norme integrative che riguardano:

- a) servizio dei cimiteri
- b) trasporti funebri
- c) sepolture e concessioni cimiteriali
- d) contravvenzioni
- e) cremazioni e dispersioni ceneri

Art. 2 Competenze

1. Le funzioni di Polizia Mortuaria di competenza del comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo ed Autorità Sanitaria Locale, attraverso i competenti uffici.

2. I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati con le forme di gestione individuate dall'art. 112 del D.L.vo 267/2000 compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente A.S.L.

Art. 3 Designazione dei cimiteri

1. I cimiteri di proprietà comunale sono i seguenti:

- 1. Capoluogo in Fraconalto
- 2. Frazione Molini
- 3. Frazione Tegli

2. Nei cimiteri sono individuati spazi o zone da destinare a:

- campi di inumazione comune
- tumulazioni individuali
- cellette ossari
- ossari comuni
- area dispersione ceneri

Art. 4 Sepolture

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al DPR 285/1990.

2. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti preferibilmente in tessuti naturali o avvolta in lenzuola.

3. La chiusura del feretro è fatta sotto la vigilanza del personale incaricato. In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato ed al trasporto nonché l'identificazione del cadavere.

4. Nei cimiteri comunali devono essere ricevuti, quando non venga richiesta altra destinazione:

- a) le salme o le ceneri di persone morte e residenti nel comune;
- b) le salme o le ceneri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- c) Le salme o le ceneri delle persone morte fuori dal Comune ma aventi in esso, in vita, la residenza;
- d) le salme o le ceneri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del Comune stesso;
- e) i nati morti ed i prodotti del concepimento;
- f) i resti mortali o le ceneri delle persone sopra indicate.
- g) le salme o le ceneri di persone prive dei requisiti sopra enunciati ma aventi in vita un legame particolare con i luoghi, previa richiesta da parte degli stessi o dei relativi eredi, eventualmente da autorizzare mediante delibera della Giunta Comunale e contro pagamento dei relativi oneri stabiliti dalla Giunta stessa;

5. Possono altresì essere ricevuti, limitatamente al cimitero della frazione di Molini, le salme o le ceneri di persone aventi i requisiti di cui all'art.4 comma 4 residenti o legati in vita al territorio della giurisdizione ecclesiastica della Parrocchia della frazione di Molini

lArt. 5 Servizi gratuiti e a pagamento

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalle leggi vigenti in materia e specificati dal presente Regolamento. Tra i servizi gratuiti sono compresi:

- a) la visita necroscopica;
 - b) il servizio di osservazione dei cadaveri;
 - c) le esumazioni-estumulazioni ordinarie;
 - e) la deposizione delle ossa in ossario comune;
 - f) la fornitura del feretro per le salme di persone, residenti nel territorio comunale, i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone, enti od istituzioni che se ne facciano carico. Lo stato di indigenza e di bisogno è accertato dai Servizi Sociali sulla scorta delle informazioni assunte e o delle quali comunque dispone l'ufficio, relative alla composizione del nucleo familiare ed alla situazione economica degli interessati. Qualora successive verifiche dimostrino che lo stato di bisogno non sussiste effettivamente, il Comune può esercitare rivalsa delle spese sostenute sugli eventuali eredi;
 - g) il recupero e il trasporto delle salme di persone morte in solitudine o in luoghi inadatti, nella pubblica via o in luogo pubblico o aperto al pubblico.
2. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite con deliberazione della Giunta Comunale. Le opere murarie per la sigillatura dei loculi, sono da corrispondere al momento della tumulazione /o estumulazione.

Art. 6 Atti a disposizione del pubblico

1. Nei Cimiteri e presso il competente Ufficio Comunale è tenuto ben visibile l'orario di apertura e chiusura dei cimiteri. Sono altresì tenuti a disposizione di chiunque possa averne interesse:

- a) copia del presente regolamento;
- b) elenco dei campi soggetti ad esumazioni ordinarie nel corso dell'anno;
- c) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo;
- d) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
- e) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 7 Contegno nei Cimiteri

- 1. Nei cimiteri si entra solo a piedi, fatta eccezione per i veicoli speciali per invalidi.
- 2. E' consentito l'ingresso al carro funebre, ai veicoli e mezzi necessari agli interventi di manutenzione, di preparazione e completamento della sepoltura.
- 3. E' vietato l'ingresso ai minori di 10 anni che non siano accompagnati da adulti, a chi porti con sé cani ed altri animali, a chi sia in stato di ebbrezza, a chi eserciti la questua.
- 4. Nei cimiteri si dovrà tenere un contegno decoroso ed astenersi dal commettere atti irrispettosi e contrari alla decenza.
- 5. E' vietato disturbare coloro che pregano sui sepolcri, calpestare aiuole, danneggiare piante, arbusti o siepi, scrivere, scalfire od incidere le pietre o gli altri simboli sepolcrali di qualunque genere, deteriorare, modificare in qualsiasi modo le sepolture, i tappeti verdi e qualunque altra cosa di cui sono costituiti i cimiteri, scalare i muri di cinta, scavalcare i cancelli od i contorni rialzati delle sepolture.

Art. 8 Divieto di commercio.

- 1. All'interno dei cimiteri è vietato fare commercio o deposito di fiori od oggetti funebri di qualsiasi natura, appendere od affiggere quadri o annunci, offrire servizi ai visitatori, distribuire indirizzi o volantini intesi ad azioni di accaparramento, di propaganda commerciale o simili.
- 2. All'esterno e nelle adiacenze dei cimiteri, sono consentite tali attività, purché autorizzate da speciale permesso rilasciato dalla competente autorità, a condizione che si compiano in modo decoroso, senza urlare per esibire la merce o infastidire, con richiami, il pubblico.
- 3. Ai trasgressori saranno applicate sanzioni da parte della polizia urbana.

Art. 9 Materiali Ornamentali

È permesso alle famiglie dei defunti deporre sulle fosse fiori o ghirlande e coltivare fiori e piccoli arbusti, purché essi non raggiungano un'altezza di metri uno. Tali fiori ed arbusti non dovranno sporgere oltre il perimetro delle sepolture, né superare l'altezza prescritta.

Art. 10 Manutenzione

- 1. La manutenzione dei viali d'accesso ai cimiteri, quelli di circolazione interna e gli intervalli che separano le sepolture tanto comuni quanto private, sarà tenuta dal personale del Comune o ditta autorizzata con appalto.

2. La manutenzione dei monumenti, colombari, edicole, tombe di famiglia e qualunque altro ricordo, resta ad esclusivo carico dei rispettivi concessionari od eredi e ad essi si sostituirà il Comune con diritto di piena rivalsa o rimborso quando, chiamati a provvedere alla manutenzione, restauro e pulizia, i concessionari od eredi, si rifiutassero o comunque non provvedessero entro il termine loro assegnato.

3. Parimenti, spetta ai familiari dei defunti sepolti nei campi comuni, la pulizia dei tumuli.

4. Nel caso di sepoltura privata abbandonata per incuria, o per morte degli aventi diritto, il Comune provvederà alla rimozione dei monumenti pericolanti, previa diffida ai componenti della famiglia del concessionario da farsi, ove occorra, anche per pubblica affissione.

Art. 11 Materiali provenienti dagli scavi

1. Allorché vengano eseguite le esumazioni ordinarie, ai sensi dell'art. 82 del D.P.R. 285/1990, o quelle dipendenti dalla fine delle concessioni di cui al presente regolamento, le lapidi, monumenti, urne e ricordi inerenti, restano di spettanza ineccepibile del Comune, quando sia riuscito infruttuoso l'invito ai parenti di ritirare detti oggetti nel termine che sarà fissato. Detto materiale sarà in seguito conferito in apposite discariche.

2. Nel caso di opere di pregio artistico o storico che meritano la conservazione, l'Amministrazione Comunale deve sentire il parere delle competenti autorità.

Art. 12 Orari dei Cimiteri

1. Le visite ai cimiteri sono consentite negli orari specificati con provvedimento del Sindaco.

Art. 13 Personale addetto ai cimiteri.

1. Oltre ai compiti indicati negli art. 52 e 53 del D.P.R. 285/1990 sono compiti degli addetti ai cimiteri:

- verificare la conformità dei feretri alle disposizioni vigenti per l'inumazione o la tumulazione;
- ricevere e conservare i decreti di autorizzazione alla sepoltura;
- sorvegliare il deposito di osservazione situato nel cimitero ;
- denunciare all'autorità giudiziaria e al Sindaco ogni azione di vilipendio di cadavere;
- custodire le chiavi del cancello di ingresso e dei locali del cimitero e tutto il materiale e le attrezzature di pertinenza del cimitero stesso;
- mantenere in stato decoroso il cimitero, le adiacenze e l'accesso, compreso lo sfalcio delle erbacce;
- mantenere i cumuli di terra soprastanti le sepolture del campo comune nella debita forma atta a convogliare lo scolo delle acque piovane;
- tenere costantemente puliti i viali, coltivare le piante, le siepi ed i fiori all'interno del cimitero e nell'area di pertinenza;
- scavare le fosse, inumare i feretri e ricoprire le fosse con la terra;
- tumulare i feretri e richiudere i loculi;
- assistere gli incaricati delle autopsie speciali che si dovessero effettuare nel cimitero provvedendo alle occorrenti operazioni di esumazione, disinfezione, pulizia ecc.;
- provvedere alle esumazioni e alle esumazioni ordinarie e quelle straordinarie richieste dall'autorità giudiziaria o autorizzate dal Sindaco;
- inumare gli arti amputati di cui sia chiesta la sepoltura nel cimitero, controllando che siano confezionati con materiale biodegradabile;
-

- raccogliere e depositare nell'ossario comune le ossa dei cadaveri esumati, qualora non sia richiesta diversa destinazione;
 - vietare il collocamento di croci, lapidi, iscrizioni e l'esecuzione di qualsiasi lavoro in assenza di permesso scritto da parte dell'Amministrazione comunale;
 - denunciare al Sindaco ogni manomissione o infrazione alla normativa vigente;
 - tenere aggiornata con appositi cippi la numerazione delle tombe del campo comune;
 - presentarsi all'estrazione dei feretri dal carro funebre, all'ingresso del cimitero per il trasporto alla camera mortuaria o al luogo di sepoltura;
 - recuperare salme, dietro ordine del sindaco;
 - trovarsi nel cimitero negli orari stabiliti.
2. E' vietato agli addetti al cimitero riscuotere tasse o diritti di competenza del Comune o pretendere il pagamento di prestazioni, essendo queste previste nell'apposita tariffa

Art. 14 Responsabilità

1. Il Comune cura che all'interno dei Cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone o alle cose; non assume responsabilità per atti commessi da persone estranee al suo servizio o per l'uso improprio o imprudente di attrezzature e strumenti a disposizione del pubblico.
2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal libro IV, titolo IX del codice civile, fatte salve le responsabilità di carattere penale.

TITOLO II TRASPORTI FUNEBRI

Art. 15 Servizio di trasporto funebre

1. I carri destinati al trasporto dei cadaveri e le loro rimesse devono essere conformi alle norme di cui all'articolo 20 del D.P.R. 285/1990.

Art. 16 Trasporti a carico del Comune

1. Sono a carico del Comune i trasporti dei cadaveri al cimitero per coloro che si trovano in stato di indigenza e di bisogno come accertato dall'art. 5.
2. Il trasporto deve avvenire nella forma ordinaria più semplice.

Art.17 Orario e percorsi dei trasporti funebri

1. E' vietato trasportare e seppellire un cadavere non racchiuso in cassa aventi le caratteristiche prescritte dalla normativa vigente.
2. I cortei funebri seguiranno, normalmente, la via più breve dall'abitazione del defunto alla chiesa e da questa al cimitero, oppure dall'abitazione al cimitero nel caso non vengano eseguite funzioni religiose. I cortei non dovranno far soste lungo la strada ed avranno la precedenza sulla circolazione dei pedoni e dei veicoli.

TITOLO III

SEPOLTURE E CONCESSIONI CIMITERIALI

Art. 18 Sepulture

1. Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle leggi sanitarie R.D. 27.7.1934 n. 1265 il comune provvede al seppellimento nei cimiteri di cui all'articolo 3 del presente regolamento.
2. E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni alla tumulazione in cappelle private o altri luoghi per speciali onoranze e benemerenze ai sensi degli articoli 102 e 105 del D.P.R. 285/1990.
3. Nei cimiteri del Comune è possibile l'inumazione, di cadaveri e parti anatomiche, mediante seppellimento in fosse scavate e poi ricoperte di terra e la tumulazione, che consiste nel collocamento dei cadaveri in nicchie, loculi, cappelle ecc... ermeticamente chiusi con muratura o lastra di pietra.

Art. 19 Atto di concessione

1. La concessione d'uso temporanea di aree, loculi, colombari, ossari e cellette deve risultare da atto scritto contratto nelle forme di legge, a spese del concessionario, previo pagamento dei diritti e del prezzo stabilito dalla Giunta Comunale.

Art. 20 Diritto di sepoltura in loculi

1. Per le tombe individuali, i loculi e le nicchie, il diritto di sepoltura è circoscritto alla sola persona per la quale viene fatta la concessione.
2. Il diritto non può essere ceduto in alcun modo né per qualsiasi titolo.
3. Il diritto di concessione individuale ha la durata di anni 30 (trenta).
4. Un loculo può essere dato in concessione a:
 - aventi diritto di cui all' art. 4 comma 4 lett. a), b), c), d), e), f) g)
 - persone viventi se le medesime sono di età superiore ai 65 anni . La tariffa della concessione di loculi alle persone viventi sarà pari all' importo trentennale più una percentuale in trentesimi pari al numero degli anni mancanti al compimento della speranza di vita per gli ultrasessantacinquenni come da tabelle ISTAT oppure in alternativa al pagamento annuale in trentesimi sino alla morte del concessionario. Nessuna aggiunta di spesa sarà applicata per la concessione a persone viventi che abbiano superato il compimento della speranza di vita come sopra indicata.
5. E' altresì consentito l'acquisto di loculi a persona vivente che intenda occupare un posto accanto a quello del figlio premorto.
6. La concessione ha durata trentennale a decorrere dalla data del decesso.
7. I concessionari dei loculi hanno l'obbligo di provvedere al completamento della lapide del tipo prescritto.
8. E' consentito, previo pagamento della tariffa stabilita dalla Giunta Comunale, il collocamento nei loculi già occupati da altra salma, di urne cinerarie o cassetture/sacchetti contenenti i resti di eseguite estumulazioni/esumazioni, sempre che il loculo offra spazio sufficiente per collocarli.

9. E' vietato, per motivi di stabilità della struttura, riunire in una unica lastra di marmo le lapidi di due loculi affiancati che non abbiano i supporti interni delle nicchie (staffe).

10. E' lasciata facoltà ai congiunti di eseguire lavori ornamentali alle lapidi, purché i medesimi siano improntati alla massima semplicità, non alterino esteticamente le facciate e non sporgano più di 12 cm.

Art. 21 Aree per cappelle private o tombe di famiglia (contrattualistica post D.P.R. 21/10/1975 n. 803)

1. Il Comune può concedere aree per la costruzione di sepolture private secondo quanto indicato agli articoli dal n. 90 al n. 95 del citato DPR 285/1990.

2. Può essere oggetto di concessione il terreno per la costruzione delle sepolture individuali e/o familiari

3. Il diritto di concessione ha la durata massima di anni 99 (novantanove) a decorrere dalla data di stipulazione dell'atto di concessione.

4. La struttura può avere caratteristiche di cappella oppure colombaia purché in linea con l'architettura del cimitero ove eretta, essere totalmente o parzialmente fuori terra, se prevalentemente interrata, la parte esterna non superare gli 80 cm di elevazione.

5. Il concessionario o gli eventuali eredi, possono richiedere la sovrapposizione su struttura preesistente estendendo il diritto di sepoltura ad altri parenti ed affini, purché le opere murarie non emergano fuori terra oltre gli 80 cm in altezza e previo pagamento della tariffa stabilita con deliberazione della Giunta Comunale, l'estensione verrà contrattualizzata, a nome del nuovo contraente, con durata trentennale.

6. E' consentito, previo pagamento della tariffa stabilita, il collocamento, nelle sepolture privilegiate già occupate da altra salma, di cassettoni/sacchetti/urne contenenti i resti di eseguite incenerimento/estumulazioni/estumazioni, sempre che la sepoltura offra spazio sufficiente per collocarli.

Art. 22 Sepolture perpetue (concessioni ante D.P.R. 21/10/1975 n. 803)

1. Nelle tombe di cui concessione ante D.P.R. 21/10/1975 n. 803 (perpetue), a richiesta del concessionario o suoi eredi, può essere consentita l'estumulazione/estumulazione di/delle salme, trascorsi almeno 30 anni dal decesso i cui resti, raccolti in cassetta/e ricomposti/e nella tomba stessa.

2. Nel loculo accanto ai resti potrà essere consentita la tumulazione supplementare della salma di un familiare del defunto nei limiti di ascendente o discendente in linea retta, coniuge, convivente, parente entro il 3° grado o affine entro il 2° grado, previo pagamento di una somma per il diritto di nuova immissione come stabilito da tariffario deliberato dalla Giunta Comunale.

3. La concessione perpetua decadrà automaticamente e potrà essere rinnovata per 30 anni intestata al nuovo concessionario.

Art. 23 Loculi provvisori.

1. I cadaveri possono essere tumulati in loculi provvisori nei seguenti casi:

a) quando il loculo designato, da occuparsi definitivamente, sia ancora in costruzione;

b) quando il richiedente abbia già in corso la pratica per costruire una tomba di famiglia;

c) quando la salma debba essere trasportata in altro cimitero;

d) quando l'occupazione sia richiesta per l'esecuzione di lavori alla tomba privata dove la salma deve avere definitiva tumulazione.

2. La tumulazione provvisoria ha la durata massima di anni 2 e comporta il pagamento delle spese inerenti la tumulazione inoltre il periodo di tumulazione provvisoria va considerato nella durata della concessione.

3. Per la chiusura dei loculi provvisori non può essere autorizzata la posa in opera della lapide di chiusura fornita dall'Amministrazione comunale.

Art. 24 Esclusioni

Non possono essere fatte concessioni per sepolture private a persone od enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

Art. 25 Rinnovo delle concessioni

1. Le concessioni possono essere rinnovate alla scadenza per anni 10-20-30 con decorrenza dalla data di scadenza della concessione originaria, previo pagamento del prezzo vigente al momento della scadenza della concessione in conformità alle tariffe determinate con deliberazione della Giunta Comunale.

2. In casi particolari e prioritariamente in caso di saturazione dei loculi disponibili, la Giunta Comunale potrà deliberare diversamente per non gravare sulla capacità di ricevimento delle salme.

Art. 26 Concessioni speciali gratuite

Nessuna concessione d'uso può essere fatta a titolo gratuito, fuorché per accogliere la salma di persona per la quale, a cagione di speciali benemeritenze, tale onoranza sia deliberata dal Consiglio comunale.

Art. 27 Rinuncia al diritto d'uso

1. E' ammessa la rinuncia al diritto d'uso della concessione medesima.

2. Il rinunciatario avrà diritto ad un rimborso pari al 45% del valore ridotto in ragione del 1,5% per ogni anno di utilizzo per i loculi già occupati e sempre dell'1,5% per ogni anno di disponibilità per quelli non ancora occupati.

3 E' ammessa anche la rinuncia inerente una concessione perpetua ed in questo caso il rimborso sarà definito da delibera della Giunta Comunale che dovrà valutare i singoli casi sulla base della situazione del loculo (stato, vetustà, necessità inerenti lavori che andranno ad impattare sul terreno occupato dal loculo stesso ecc.) e di norma il rimborso non dovrà superare il 45% del valore, in quel momento, di una struttura analoga

Art. 28 Decadenza della concessione

1. La concessione del diritto d'uso decadrà di pieno diritto, oltre che alla sua naturale scadenza e nel caso previsto nel precedente articolo quando:

- a) venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o speculazione;
- b) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso alla sepoltura;
- c) quando non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
- d) la sepoltura non venga utilizzata entro un anno dalla morte della persona per la quale la concessione è stata fatta salvo comprovate cause di forza maggiore;
- e) la salma venga trasferita in altra sepoltura;
- f) per abbandono dipendente da incuria o da morte degli aventi diritto e comunque per inadempienza ai doveri di manutenzione.

g) Mancato pagamento annuale di cui all'art. 20 comma 4.

Il provvedimento di decadenza della concessione è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi diritto in quanto reperibili. In caso contrario la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di giorni 30.

Art. 29 Effetti della decadenza o della scadenza delle concessioni

In ogni caso di decadenza o alla scadenza della concessione, il loculo, l'ossario, la celletta, l'area o quant'altro concesso in uso tornerà di piena ed esclusiva disponibilità del Comune, senza che il concessionario possa vantare pretese per rimborsi, diritti, indennizzi, ecc., anche per le opere eventualmente compiute, per le quali vale il principio dell'accessione previsto dall'art. 934 del vigente codice civile.

Art. 30 Manutenzione sepolture private e loculi

1. Spetta ai concessionari dei terreni e dei loculi perpetui di mantenere a loro spese, per tutto il tempo della concessione, in solido e decoroso stato, i manufatti ed i monumenti di loro proprietà compresa la manutenzione ordinaria e straordinaria.
2. In caso di inadempienza il Comune disporrà, con ordinanza e diffida, la rimozione delle opere pericolanti o indecorose.
3. Perdurando lo stato di abbandono e di incuria si provvederà alla decadenza ai sensi del precedente articolo.

Art. 31 Revoca

1. E' facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal competente ufficio previo accertamento dei relativi presupposti e concesso agli aventi diritto l'uso a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione, un'equivalente sepoltura, indicata dall'amministrazione, nell'ambito dello stesso cimitero in accordo con gli aventi diritto e se già concessa in perpetuità con concessione trentennale.
3. L'amministrazione si farà carico delle spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.
4. Della decisione presa e dell'esecuzione di quanto sopra l'amministrazione dovrà dare notizia al concessionario.
5. Se irreperibile la comunicazione, con il giorno fissato per la traslazione della salma, sarà pubblicata all'albo comunale per sessanta giorni.
6. Nel giorno indicato la traslazione della salma avverrà anche in assenza del concessionario.
7. Le opere di pregio artistico o storico saranno conservate a cura del Comune.
8. Gli oggetti preziosi o di valore rinvenuti saranno restituiti ai familiari aventi diritto in ordine di successione ereditaria. Se tale diritto non viene accertato o in mancanza di eredi o di irreperibilità gli oggetti saranno alienati a favore del Comune.

Art. 32 Fascicoli delle concessioni cimiteriali

1. Per ogni concessione cimiteriale sarà istituito un fascicolo, tenuto dall'Ufficio stato civile nel quale si registreranno i dati relativi alla concessione, alla costruzione di opere, ai seppellimenti, alle estumulazioni ed alle successioni.

Art. 33 Inumazioni in campo all'aperto.

1. Le aree destinate alle sepolture comuni sono suddivise in riquadri, disposti possibilmente simmetricamente ai muri di cinta ed ai viali interni di comunicazione.
2. L'assegnazione dell'area avviene solo all'atto della richiesta di sepoltura e ne hanno diritto le salme di cui all'art 4 comma 4 lettere a)b)c)e)f)g) nonché comma 5, limitatamente agli stessi casi, ulteriori richieste non ricomprese in questi casi andranno esaminate dalla Giunta Municipale e, qualora concesse, tutte le spese verranno poste a carico dei richiedenti.
3. Non vengono concesse aree a persone in vita.
4. Le aree per inumazione all'aperto sono concesse per un periodo di 10 anni, trascorso il quale il Comune può togliere i feretri.
5. I feretri inumati devono essere collocati direttamente a contatto col terreno. Non è consentito l'uso di casse di metallo od altro materiale non biodegradabile, fatta eccezione per i casi previsti dal comma 2 dell'art. 75 del vigente regolamento nazionale.
6. La disposizione delle fosse e la distanza l'una dall'altra sono indicate dall'Ufficio Tecnico Comunale.
7. L'area destinata per la sepoltura nel campo all'aperto ha le seguenti dimensioni:
 - larghezza cm. 150
 - lunghezza cm. 250
8. Sulle aree concesse possono essere innalzati cippi, croci, e lapidi, a spese dei concessionari, nel rispetto delle dimensioni e materiali indicati dall'Ufficio Tecnico Comunale.
9. Per le concessioni rilasciate successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento, non è consentito l'uso di manufatti o lastre in posizione orizzontale che coprano la fossa e che compromettano il regolare processo di mineralizzazione, né pilastri o monumenti.
10. E' consentito recingere le fosse del campo comune con barriere di ferro, con cordature in cemento o in marmo, secondo il tipo approvato dall'Ufficio Tecnico Comunale.
11. Spetta ai concessionari di mantenere a loro spese, per tutto il tempo della concessione, in solido e decoroso stato i manufatti di loro proprietà.

Art. 34 Esumazioni ed estumulazioni.

1. Per le esumazioni ed estumulazioni si intendono richiamati gli artt. dall'82 all'89 compresi del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 285/90.
2. Alla scadenza della concessione l'Amministrazione provvede ad avvertire i familiari se reperibili o fa apporre cartelli di avvertimento nel riquadro o sulle singole sepolture.
3. Dopo tre mesi dall'avvenuta pubblicazione dell'avviso di cui sopra ed in mancanza di familiari, l'Amministrazione, provvede all'esumazione od all'estumulazione.
4. I resti mortali vengono raccolti e racchiusi in apposita cassetta o sacchetto di plastica, sigillato ed etichettato.
5. Tale sacchetto o cassetta rimane a disposizione della famiglia per un mese.

6. Trascorso infruttuosamente tale termine il sacco contenente i resti mortali viene posato definitivamente nell'ossario comune.
7. Nell'esecuzione delle operazioni di esumazione/estumulazione dovranno osservarsi le norme igieniche cautelative indicate dal servizio di igiene pubblica della ASL per la disinfezione dei feretri o loro resti, delle fosse aperte, degli attrezzi utilizzati e degli indumenti personali dei necrofori.
8. Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie tranne quelle relative a sepolture in cappelle private o tombe di famiglia, sono eseguite gratuitamente. Sono a pagamento le esumazioni e le estumulazioni straordinarie.
9. Gli oggetti di valore ed i ricordi personali rinvenuti durante le esumazioni ed estumulazioni, se richieste dai familiari, sono consegnati dal necroforo dopo regolare firma di ricevuta su apposito registro.
10. Gli oggetti ed i ricordi di cui sopra se non sono richiesti dai familiari seguono i resti del defunto nel caso di tumulazione in cellette ossario individuali oppure nel caso di dispersione dei resti nell'ossario comune, sono consegnati dal custode all'Amministrazione Comunale.
11. Per ottenere di recuperare gli oggetti preziosi od i ricordi delle salme che devono essere esumate od estumulate i familiari devono avvisare il custode del cimitero ed assistere alle operazioni.
12. L'appropriazione di qualsiasi oggetto rinvenuto, anche se non richiesto dai familiari, costituisce, per il personale incaricato delle operazioni, grave mancanza perseguibile penalmente.

TITOLO IV

CREMAZIONI E URNE CINERARIE

Art. 35 Crematorio

1. La cremazione delle salme viene eseguita nel forno crematorio scelto dal deceduto se iscritto ad una società di cremazione o se lo stesso ha lasciato volontà testamentaria in merito, dal parente, secondo quanto stabilito al successivo comma 2 intervenuto a manifestare al volontà del deceduto.
2. Devono essere osservate le norme di cui agli artt. Da 78 a 81 del DPR 286/1990.
3. La cremazione è servizio i cui oneri sono a totale carico dei richiedenti.

Art. 36 Autorizzazione e urne cinerarie

1. L' autorizzazione alla cremazione della salma è rilasciata dal responsabile del servizio del Comune di decesso secondo le modalità stabilite dall'art. 79 del DPR 285/1990, precisate con Circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24.06.1993.
2. La manifestazione di volontà del deceduto a essere cremato, se non risultante da iscrizione a Società di Cremazione o da volontà testamentaria o da memoria scritta, viene espressa dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo o, nel caso di concorso di più parenti o nello stesso grado, da tutti gli stessi, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del DPR 445/2000.
3. Le ceneri derivanti dalla cremazione sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria di materiale resistente che viene sigillata. Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e del cognome, data di nascita e di morte del defunto.
4. La conservazione, l'affidamento dell'urna cineraria e la dispersione delle ceneri è disciplinata dalla Legge 130/2001 e della Legge regionale Piemonte n. 20/2007.
5. Nel caso il defunto non abbia disposto la dispersione delle ceneri, la conservazione delle stesse avviene mediante consegna ritualmente verbalizzata dell'urna sigillata al familiare e all'esecutore testamentario che può disporre, nel rispetto della volontà del defunto, per la tumulazione o l'affidamento personale. A richiesta degli interessati e in base a concessione l'urna è collocata nel cimitero in apposita celletta ossarica, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o in cinerario comune.

6. Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.

Art. 37 Dispersione delle ceneri

1. La dispersione delle ceneri è autorizzata dall'Ufficiale dello stato Civile del Comune dove è avvenuto il decesso.

2. L'autorizzazione potrà essere rilasciata in base alla volontà espressa per iscritto in vita dal defunto; volontà testamentaria, dichiarazioni autografe, dichiarazioni sottoscritte esplicitamente a tal fine presso associazioni o manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza, verbalizzata mediante processo verbale, dal coniuge o, in difetto di questi, dal parente più prossimo e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza di questi.

3. La richiesta di autorizzazione deve contenere l'indicazione:

- del richiedente, avente titolo in base a quanto previsto dalla legge;
- l'indicazione del luogo, tra quelli consentiti, ove le ceneri saranno disperse;
- l'indicazione della persona incaricata ad eseguire la dispersione, tenuto conto dell'eventuale volontà espressa dal defunto o, in assenza, individuata tra i soggetti previsti dall'art. 2, comma 7, della Legge Regionale Piemonte n. 20/2007.

4. Nel territorio di questo Comune la dispersione delle ceneri è ammessa in aree pubbliche, in aree private, nell'apposita area cimiteriale, denominata "Giardino del Ricordo" e nel cinerario comune cimiteriale; è vietata all'interno del centro abitato, come definito dall'articolo 3, comma 1, numero 8, del Decreto Legislativo n. 285/1992 (nuovo codice della strada).

5. Per la dispersione in aree private è necessario l'assenso scritto dei proprietari che va allegato alla richiesta di autorizzazione alla dispersione. E' fatto divieto ai proprietari di aree private di percepire alcun compenso per l'assenso alla dispersione.

6. La dispersione nel territorio comunale è consentita:

- in montagna e/o in aree naturali ad una distanza di almeno 200 metri da insediamenti abitativi;
- nel torrente Lemme nei tratti aperti e liberi da manufatti.

7. Al di fuori dei cimiteri nei luoghi dove la dispersione è ammessa è vietato interrare l'urna intera, anche se di materiale biodegradabile.

8. La dispersione in acqua può avvenire mediante ammissione in acqua dell'intera urna contenente le ceneri purchè l'urna sia in materiale rapidamente biodegradabile.

9. La dispersione nell'apposita area avviene per interrimento.

10. E' vietata la dispersione in area (al vento).

11. La dispersione è vietata in edifici o altri luoghi chiusi.

12. L'urna cineraria vuota può essere smaltita previa consegna al Servizio Tecnico, qualora non si sia provveduto diversamente.

13. L'apposita area delimitata all'interno del cimitero comunale del Capoluogo, assume la funzione di cinerario comune.

14. L'apposita targa, individuale, realizzata ai fini di non perdere il senso comunitario della morte, ai sensi dell'art. 7 della legge Regionale Piemonte n. 20/2007, dovrà avere dimensione m. 0,25 (lunghezza) x 0,20 (altezza) x 0,02 (spessore) ed essere di marmo, fornita dal Comune e onerosa secondo la tariffa indicata nella tabella allegato A) al presente regolamento. L'onere per la posa e le scritte è a carico dei familiari del defunto.

15. Sono eseguite a titolo oneroso, secondo il tariffario annesso al regolamento comunale di polizia mortuaria le seguenti operazioni:

dispersione in apposita area cimiteriale a richiesta dei familiari per espressa volontà del defunto;

dispersione eseguita dal personale autorizzato dal Comune di cui all'art. 2, comma 7, lett. e), della Legge Regionale Piemonte n. 20/2007, che si individua nel Necroforo.

16. Chiunque trasgredisce ai divieti del presente articolo è punito con una sanzione da un minimo di € 300,00 (trecento) ad un massimo di € 3.000,00 (tremila). Le sanzioni sono elevate dal Comando della Polizia Municipale direttamente e immediatamente in caso di plagaranza di violazione, o d'ufficio anche su segnalazione del Responsabile del Servizio cimiteriale.

Art. 38 Affidamento delle ceneri

1. La competenza al rilascio delle autorizzazioni ai parenti richiedenti l'affidamento e la conservazioni delle ceneri dei defunti e del Responsabile del Servizio Demografico.

2. L' autorizzazione potrà essere rilasciata in base alla volontà espressa per iscritto in vita dal defunto: volontà testamentaria, dichiarazioni autografe, dichiarazioni sottoscritte esplicitamente a tal fine presso associazioni o manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza, verbalizzata mediante processo verbale, dal coniuge o, in difetto di questi, dal parente più prossimo e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza di questi.

3. L'amministrazione comunale può procedere a controlli sulla collocazione delle ceneri, quando sono poste in luogo diverso dalla residenza dell'affidatario a mezzo della Polizia Locale.

4. L'urna deve essere conservata in luogo confinante e stabile (vano di adeguate dimensioni, chiuso e destinato unicamente alla conservazione dell'urna), protetta da possibili asportazioni, aperture o rotture accidentali. L'indicazione degli estremi del defunto (nome e cognome, data di nascita e di decesso) ove non visibili chiaramente all'esterno, devono essere riportati all'esterno.

5. La procedura per l'affidamento dell'urna cineraria è la seguente:

- presentazione da parte del parente avente titolo a richiedere l'affidamento dell'urna cineraria della domanda per l'affidamento delle ceneri;
- verifica da parte dell'ufficio comunale competente della presenza di espressa volontà del defunto o in assenza, dal parente più prossimo, individuato secondo gli artt. 74,75,6 e 77 del Codice Civile o nel caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado di maggioranza assoluta degli stessi, come stabilito dall'art. 2, comma 5, legge regionale Piemonte 20/2007;
- rilascio dell'autorizzazione all'affidamento da parte del servizio sopra individuato;
- consegna dell'urna e verbalizzazione da parte del responsabile del forno crematorio;
- obbligo da parte dell'affidatario di informare l'amministrazione Comunale di eventuali variazioni di residenza entro il termine massimo di 30 giorni.

6. Saranno eseguiti controlli periodici a cura della Polizia locale.

7. Per l'affidamento dell'urna cineraria non è corrisposta alcuna tariffa.

8. In qualsiasi tempo, chi ha in consegna un'urna cineraria può rinunciare all'affidamento e conferirla per la conservazione nel cimitero comunale.

9. In caso di decesso dell'affidatario, l'urna dovrà essere restituita per la conservazione nel Cimitero Comunale.

TITOLO V

DISPOSIZIONI GENERALI E CONTRAVVENZIONI

Art. 39 Disposizioni generali

1. Per quanto attiene a tutti gli importi delle tariffe relative ai diritti e servizi cimiteriali nonché ai costi delle concessioni cimiteriali disporrà la Giunta Comunale con propria deliberazione.

2. La Giunta Comunale deciderà, altresì, nei casi particolari non previsti dal presente Regolamento e sempre in conformità delle disposizioni di Legge.

3. Per quanto non previste nel presente regolamento, si richiamano le disposizioni del Regolamento Speciale di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 285/1990 e con successiva Circolare 24/1993.

Art. 40 Contravvenzioni

1. I contravventori saranno puniti ai sensi degli artt. 344 e 358 del precitato T.U. delle Leggi Sanitarie, in quanto non costituiscono reati previsti e puniti dal vigente Codice Penale.

2. Per l'accertamento delle contravvenzioni si osserverà il procedimento stabilito dagli articoli 106 e seguenti del Testo Unico della Legge Comunale e Provinciale, approvato con R.D. 383/1934.

Art. 41 Disposizioni finali e transitorie

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo quindici giorni di pubblicazione all'Albo Pretorio.

Verrà inoltre inserito da parte del Segretario Generale nella raccolta dei regolamenti comunali.